

CIRCOLARE FEBBRAIO 2022

Prossime scadenze:

- **16 febbraio 2022:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 febbraio 2022:** scadenza della quarta rata riferibile all'anno 2021 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **16 febbraio 2022:** scadenza del versamento derivante dall'autoliquidazione Inail saldo 2021 / acconto 2022;
- **25 febbraio 2022:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **28 febbraio 2022:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2021;
- **28 febbraio 2022:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021;
- **28 febbraio 2022:** scadenza del termine per la stampa dei registri fiscali dell'annualità 2020 (registri Iva, libro giornale, libro inventari, mastrini);
- **16 marzo 2022:** invio telematico Comunicazione Unica 2022 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021.

Servizi Professionali Srl

Abolizione dell'IRAP anche per le imprese familiari

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che partire dall'esercizio 2022 vi è l'**esclusione dall'IRAP delle persone fisiche**, stabilendo quindi che l'imposta "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni".

Dal 1° gennaio scorso, pertanto, è diventata definitiva l'abolizione del tributo per:

- i lavoratori autonomi;
- le ditte individuali,
- i professionisti.

Durante Telefisco 2022 l'Agenzia Entrate ha chiarito che nel sopracitato elenco vanno annoverate anche le imprese familiari, le quali possono quindi avvantaggiarsi dall'esonero dall'imposta a partire dall'anno in corso.

L'impresa familiare, infatti, pur rappresentando una situazione di confine nel regime precedente su cui spesso gravava l'incertezza della soggettività passiva IRAP, rientra nell'ambito delle imprese individuali e non ha natura collettiva/associativa in quanto è imprenditore unicamente il titolare che esercita l'attività e assume diritti e obbligazioni oltre alla piena responsabilità verso i terzi (Risoluzione n. 176/E/2008).

In altri termini, sebbene il trattamento dei redditi delle imprese familiari sia collocato nell'ambito dell'art. 5, comma 4, del TUIR (rubricato "redditi prodotti in forma associata"), ciò non significa che nel caso di impresa familiare si tratti di reddito prodotto in forma associata, ma solamente che si applica a tali redditi il principio di trasparenza, in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione. In aggiunta, prosegue l'Agenzia, l'unico soggetto in un'impresa familiare avente la qualifica di imprenditore ex art. 230-bis c.c., è il titolare dell'impresa stessa .

Ne consegue che l'**esonero dall'IRAP** deve ritenersi pacificamente operante a partire **dal 1° gennaio 2022 per l'impresa familiare**, anche nel caso in cui nella stessa fossero coinvolti più soggetti.

Stampa dei libri contabili obbligatori

I libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Tale termine, per i soggetti aventi esercizio corrispondente all'anno solare, è spirato il 30 novembre 2021. Occorre pertanto provvedere alla stampa dei libri contabili **entro la data del 28 febbraio 2022**.

Il registro dei beni ammortizzabili invece è sottoposto ad una differente scadenza, identificata con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Servizi Professionali Srl

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l'imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse, effettivamente utilizzate, con le seguenti modalità:

- imposta di bollo pari ad euro 16,00 per le società di capitali;
- imposta di bollo pari ad euro 32,00 per le società di persone e per le imprese individuali.

Pagamenti elettronici e sanzioni

La legge n. 233 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato convertito il D.L. n. 152/2021, ha introdotto l'art. 19-ter "Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito". Questa norma prevede nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (indicati nell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012), **una sanzione amministrativa per la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento.**

In particolare, in tali casi si applica una sanzione pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

La decorrenza di questa disposizione è stata fissata **al 1° gennaio 2023.**

Obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 anni

Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, contenente le nuove misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza Covid-19, è stato stabilito fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50 anni.

Dal 15 febbraio 2022, è quindi previsto l'obbligo di Green Pass "rafforzato" per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o che risultino privi dello stesso al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.**

La violazione dell'obbligo di vaccinazione (ex D.L. n. 44/2021) è sanzionata in misura fissa per un ammontare di 100 euro (ex art. 1 D.L. 7 gennaio 2022, n. 1), indistintamente per tutti i soggetti che a partire dal 1° febbraio 2022 non saranno in regola con l'obbligo vaccinale.

Servizi Professionali Srl

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: nuovi chiarimenti dall'INL

Con Nota del 27/01/2022, n. 109 , l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuovi chiarimenti quanto all'introduzione, a decorrere dallo scorso 21 dicembre, di un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'impiego di **lavoratori autonomi occasionali**. L'intervento segue quanto già definito con precedente Nota dell'11/01/2022, n. 29 con la quale l'Istituto ha precisato termini e modalità del nuovo adempimento.

Ricordiamo, infatti che, per espressa previsione della nuova normativa (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021), **l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro**, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

L'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali:

- è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c., riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

In caso di violazione degli obblighi previsti, sarà applicata la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà ad aggiornare ed integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività di lavoro svolta; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio; ammontare del compenso pattuito al momento dell'incarico.

Servizi Professionali Srl

Regime forfetario: requisiti di ingresso e permanenza

Per l'esercizio 2022 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge n. 190/2014, il cosiddetto regime forfetario.

Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfetario per il 2022 le **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente (2021):

- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, **ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro**;
- abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all'art. 60 del TUIR.

Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:

- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d'impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all'attività commerciale (non agricola).

Per la verifica dell'eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno precedente. Ad esempio:

- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza;
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.

Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (come definito dall'art. 9 del TUIR).

Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (Circolare 9/E del 10 aprile 2019).

Servizi Professionali Srl

Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l'Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all'azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l'imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Soggetti esclusi - Non possono mai avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i **soggetti non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **a società di persone**, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, **ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata** o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;

d-ter) i **soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** (artt. 49-50 del TUIR) **superiori a 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Permanenza e cessazione dal regime

Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfetario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.